Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 settembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954.
Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente proprio decreto in data 15 gennaio 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1953-1955;

Visto il successivo proprio decreto in data 9 aprile 1953, con il quale il prof. dott. Paolo Albertario è stato nominato componente del Consiglio predetto su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il predetto dicastero ha ora designato quale proprio rappresentante in seno al detto Consiglio il prof. Mario Scapaccino, in sostituzione del componente prof. dott. Paolo Albertario, destinato ad altro incarico;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè le leggi 21 marzo 1949, n. 101, e 5 gennaio 1953, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Mario Scapaccino, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente del Consiglio superiore di sanità fino al 31 dicembre 1955, in sostituzione del prof. dott Paolo Albertario, destinato ad altro incarico, ed è assegnato alla seconda sezione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Registro n. 95 Presidenza, foglio n. 239. — SPAGNOLO

(4442)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1954.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione della difesa-Esercito per l'esercizio finanziario per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Esercito è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1953-1954 un contingente di salariati temporanei di 40.043 unità;

Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 8353 salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Esercito si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo e che n. 7200 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo in base all'art. 21 della citata legge 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1953-54 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Esercito, compresi gli apprendisti, è determinato in numero di 40.043 (quarantamilaquarantatre), di cui il 30 % può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Registro n. 94 Presidenza, foglio n. 341

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1953.
Variazioni alla ripartizione dei posti di ruolo speciale transitorio di insegnanti tecnico-pratici tra le scuole e gli istituti di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 3 agosto 1950, col quale è stato bandito il concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici e per istruttori pratici nelle scuole e negli istituti statali d'istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1951, col quale sono state apportate variazioni alla ripartizione dei posti di ruolo speciale transitorio di insegnanti tecnico-pratici e si è proceduto alla riapertura dei termini per l'iscrizione nelle graduatorie relative a tali posti;

Decreta:

Alla tabella *A* annessa al citato decreto Ministeriale 30 gennaio 1951, nella parte riguardante il prospetto *A* relativo agli istituti tecnici industriali, sono apportate le seguenti variazioni:

SEDE	Posti già assegnati	Posti da assegnare	Posti da sopprimere	TOTALE
Insegnanti tecnico-pratici				
Belluno:				
Agordo	2	—	2	—
Bolzano	1	2	—	3
Cosenza	1	2	—	3
Cremona	1	—	1	—
Firenze:				
Prato	1	—	1	—
Modena	1	1	—	2
Taranto	1	—	1	—
Sottocapi officina				
Ascoli Piceno:				
Fermo	12	—	4	8
Belluno	2	1	—	3
Reggio Calabria	1	1	—	2
Savona	2	2	—	4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1953
Registro n. 42 Pubblica istruzione, foglio n. 35. — BARONE

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1954.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano, in sostituzione dell'analoga in vigore:

Tariffa IV, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di morte dell'assicurato stesso.

Roma, addì 6 settembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(4444)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore di alcune Convenzioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.

Con note verbali in data 2 luglio-18 agosto 1954, del Ministero degli affari esteri della Repubblica Italiana e dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Roma, sono stati rimessi in vigore tra i due Paesi, con effetto dal 1° luglio 1954, le seguenti Convenzioni:

1) Convenzione internazionale sull'oppio del 23 gennaio 1912;

2) Convenzione internazionale sull'oppio del 19 febbraio 1925 con Protocollo;

3) Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti del 13 luglio 1931, con Protocollo di firma.

(4445)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ufficio di quarantaquattro cooperative di Napoli e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1954, le seguenti Società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa « A.P.A. », Associazione Produttori Agro vesuviano, stabiese, sorrentini, monti Lattari, e Capri, Napoli;

2) Società cooperativa « Attilio Buono », operai lavori edili affini meccanici, in Pozzuoli;

3) Società cooperativa Edilizia dipendenti ente Volturno, in Napoli;

4) Società cooperativa Torrese, in Torre Annunziata;

5) Società cooperativa Consorzio negozianti grossisti di frutti di mare, in Napoli;

6) Società cooperativa Immobiliare anonima « S.C.I.A. », in Napoli;

7) Società cooperativa « La Sannita », in Napoli;

8) Società cooperativa « Disciplina e Lavoro », Portici, in Portici;

9) Società cooperativa « La Produttrice », in Pozzuoli;

10) Società cooperativa « A. Z. » Azienda Zincotipografica, in Napoli;

11) Società cooperativa « Mario Morgantini », maestranze addette ai bovini del macello di Napoli;

12) Società cooperativa Tipografica reclame affissioni, in Napoli;

13) Società cooperativa Curriculum proprietari cavalli e carrozzelle con tassametro, in Napoli;

14) Società cooperativa della stampa giornali e riviste, in Napoli;

15) Società cooperativa Ufficiali regio esercito n. 2, via Imbriano, 27;

16) Società cooperativa « Cesare Battisti » manovalanza carico e scarico Castellammare di Stabia, in Castellammare di Stabia;

17) Società cooperativa « Impero », in Napoli;

18) Società cooperativa Carboni, in Napoli;

19) Società cooperativa Consorzio agricolo vesuviano, in Somma Vesuviana;

20) Società cooperativa Consorzio campano carboni ed affini, in Napoli;

21) Società cooperativa « Giovanni Randaccio », in Napoli;

22) Società cooperativa Monti Lattari di Lettere, in Lettere;

23) Società cooperativa Edilizia operai impiegati silurificio italiano di Napoli, in Napoli;

24) Società cooperativa « S.A.C.A. », Spacci Aziendali Cooperative Associate, in Napoli;

25) Società cooperativa « C.E.P.S.A. », Società cooperativa fra maestri edili e pavimentatori della provincia di Napoli;

26) Società cooperativa Italiana manutenzioni navi « Rinascente », in Torre del Greco;
27) Società cooperativa « La Rurale o Turris Octava », in Torre del Greco;
28) Società cooperativa Lavori ausiliari navi Marconi « C.O. MA. », in Torre del Greco;
29) Società cooperativa « Sarpa », operai palombari del porto di Napoli;
30) Società cooperativa Rachele Mussolini ora « Turris Octava », in Torre del Grèco;
31) Società cooperativa Stabiese di lavoro, in Castellammare di Stabia;
32) Società cooperativa « Capri », Anonima produzione raccolta ittica, in Napoli;
33) Società cooperativa del macello stabiese, in Castellammare di Stabia;
34) Società cooperativa « Impero », in Napoli;
35) Società cooperativa « Filippo Corridoni », in Boscoreale;
36) Società cooperativa Trippai di Napoli, in Napoli;
37) Società cooperativa « Egidio Romualdo Duini », in Napoli;
38) Società cooperativa Consorzio cardatori in Napoli;
39) Società cooperativa « Vincere », in Torre del Greco;
40) Società cooperativa Consorzio produzione e distribuzione collettivo di carboni vegetali della provincia di Napoli « Prodiscar », in Portici;
41) Società cooperativa « La Sorrentina », in Sorrento;
42) Società cooperativa « Vincere », in Castellammare di Stabia;
43) Società cooperativa Peschereccia « Saverio Scala Schiavone », in Torre del Greco;
44) Società cooperativa « Impero », in Napoli.

(4404)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Plaspino, Glere e Parnigò », con sede in comune di Edolo (Brescia) e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo, registro n. 15, foglio n. 23, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Plaspino, Glere e Parnigò », con sede nel comune di Edolo (Brescia) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Piloni Andrea fu Bortolo, presidente;

Tosana Giuseppe fu Giovanni, Piloni Giacomo fu Giovanni, Piloni Giovanni di Antonio e Pogna Stefano fu Giacomo, membri.

(4427)

Costituzione di una zona di protezione in un tratto del fiume Arno interessante il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

In un tratto del fiume Arno, interessante il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e, precisamente, dalla confluenza del torrente Ciuffenna a monte, alla confluenza del borro di San Cipriano a valle, la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna, con uno o più ami, con o senza mulinello, è vietata fino a nuova disposizione.

(4446)

Divieto di pesca in un tratto del fiume Adda scorrente nel comune di Comazzo (Milano)

In un tratto del fiume Adda, scorrente nel comune di Comazzo (Milano) e, precisamente, dal confine territoriale del comune di Rivolta d'Adda a monte, al confine territoriale del comune di Merlino a valle, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

(4447)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal signor Lo Schiavo Michele in data 1° luglio 1952, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 11 dicembre 1951, n. 3948, con il quale veniva confermata l'esclusione del ricorrente dal posto di applicato di segreteria non di ruolo presso la Scuola tecnica industriale di Vibo Valentia.

(4415)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	642,50
» Firenze	624,70	642 —
» Genova	624,87	643 —
» Milano	624,88	643 —
» Napoli	624,85	642,90
» Palermo	624,87	642,70
» Roma	624,88	643,25
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,70	642,25

Media dei titoli del 14 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,15
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,95
Id. 5 % 1936	91,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,88
1 dollaro canadese . . . » 643,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Benevento in data 20 marzo 1954, n. 7809, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento è costituita come appresso:

Presidente:
Lozzi dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:
Marinelli prof. Giuseppe, docente in igiene;
Fasanotti prof. Armando, docente in anatomia patologica;
Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;
Pisacane dott. Antonio, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Benevento.

Segretario:
Martano dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo C del servizio antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso, rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1548 concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impiegati statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè le modifiche ad esso apportate con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra ed il relativo regolamento, approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa alla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1954, n. 80652/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del servizio antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°,

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose.

IV) a quarantacinque anni nei riguardi del personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951 e del personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il trentacinquesimo anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da lire 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti Distretti militari, su carta da bollo da lire 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con l'esibizione delle dichiarazioni mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da lire 100 rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa Italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del

Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal Prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100 debitamente legalizzato

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo

I concorrenti i quali, pure avendo superato il trentacinquesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in carta da bollo da lire 100;

c) certificato su carta da bollo da lire 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che. a termini delle disposizioni vigenti. ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da lire 200, del casellario giudiziario·

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati. invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria. di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950. n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176:

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio. ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dal l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da lire 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nella lista di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dell'art. 5.

I concorrenti. che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del servizio antincendi, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 10.

Il giudizio sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio al Ministero (Direzione generale dei servizi antincendi), presidente;

b) da un professore di scuole dell'ordine medio, componente;

c) da un ufficiale dei vigili del fuoco di 2ª o di 3ª classe, componente:

d) dal capo del personale dei servizi antincendi, componente;

e) da un assistente principale o da un primo assistente del ruolo dei servizi speciali antincendi, componente.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* addetto al Ministero di grado non inferiore al decimo, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte, pratiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, art. 10 e seguenti.

L'esame consterà di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte, quelle pratiche e quella orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabilite con successivi provvedimenti.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte, pratiche ed orali muniti di fotografia recante la firma. entrambe autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 12.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 10 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva, da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e dal punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale. da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano

il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati vice assistenti in prova per un periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, conseguiranno la nomina a vice assistente.

Il Prefetto direttore generale dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 agosto 1954

p. Il Ministro: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1954
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 388

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.
2. *a*) Nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;
   b) Nozioni di storia letteraria italiana;
   c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
3. Prova pratica di dattilografia.
4. Nozioni elementari di statistica; (statistica applicata) statistiche della popolazione e demografia).
5. Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Corpi dei vigili del fuoco.
6. Prova pratica di disegno.
7. Elementi di fisica.
8. Matematica elementare.

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettera *a*) e *b*) e 8; la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova pratica di disegno verterà soltanto su elementi di macchine.

Roma, addì 16 agosto 1954

p. Il Ministro: BISORI

(4431)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la lettera in data 23 luglio 1954, con la quale l'ostetrica Valtancoli Anita dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta di Camerano;

Vista la comunicazione con la quale l'ostetrica De Petris Margherita, interpellata a norma del secondo comma dell'articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di accettare la condotta suddetta;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica De Petris Margherita;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica De Petris Margherita è assegnata quale titolare alla condotta di Camerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 21 agosto 1954

Il prefetto: A. DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la comunicazione del comune di Ancona dalla quale risulta che l'ostetrica De Petris Margherita ha dichiarato di rinunciare alla nomina a titolare della condotta di Poggio Massignano;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Campogiani Maria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Campogiani Maria è assegnata quale titolare alla condotta di Poggio Massignano di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 21 agosto 1954

Il prefetto: A. DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la nota n. 3653 in data 9 agosto 1954 del comune di Arcevia dalla quale risulta che l'ostetrica Bianchini Bianca non ha assunto servizio nel termine prescritto;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina, al posto della condotta di Piticchio di Arcevia, l'ostetrica Caverni Ada;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'osterica Caverni Ada è assegnata quale titolare alla condotta di Piticchio di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 21 agosto 1954

Il prefetto: A. DONADU

(4389)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.